SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A02871-2872

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 3ª seduta pubblica per martedì 13 maggio 2008, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

- Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Ministri.

08A03165

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 4ª seduta pubblica per martedì 13 maggio 2008, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

- Comunicazioni del Governo.

08A03164

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Accettazione delle dimissioni dalle rispettive cariche di Ministro rassegnate dai vice Presidenti del Senato della Repubblica Emma Bonino e Vannino Chiti e dal vice Presidente della Camera dei deputati Rosy Bindi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate in data odierna dalla carica di Ministro della sen. dott.ssa Emma Bonino e dal sen. dott. Vannino Chiti, a seguito della loro elezione a Vice Presidenti del Senato della Repubblica, e dall'on dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy, a seguito della sua elezione a Vice Presidente della Camera dei deputati;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalle rispettive cariche di Ministro rassegnate dalla sen. dott.ssa Emma Bonino, dal sen. dott. Vannino Chiti e dall'on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy.

Art. 2.

L'on. prof. Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero del commercio internazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008 - ore 11

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 62

08A03139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2008.

Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, recante disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata la necessità di procedere ad alcune modificazioni al fine di correggere taluni errori materiali e di integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006;

Visto il testo elaborato dalla Commissione di studio, nominata il 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali;

Decreta:

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, recante «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», sono apportate le modifiche contenute nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il Presidente* LETTA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 APRILE 2006

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «in occasione di feste nazionali» e prima di «in qualunque parte del territorio» si inseriscono le seguenti parole: «o di esequie di Stato».

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«3. In assenza di diverse prescrizioni, la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini».

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice B17, «Senatori a vita», si inserisce la nota 3-*bis* con il seguente contenuto:

«(nota 3-*bis*) per età»;

2. All'art. 5, comma 1, il testo della nota 4 è sostituito con il seguente:

«(nota 4) Secondo l'ordine di istituzione o nuova costituzione dei Ministeri, come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico».

3. All'art. 5, comma 1, al testo della nota 6, dopo le parole «ovvero quando sia presente il Capo dello Stato» si aggiungono le seguenti:

«o nelle festività nazionali».

4. All'art. 5, comma 1, la nota 10 è sostituita dalla seguente:

«(nota 10) Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice C8, di seguito alle parole «Membri del Parlamento nazionale» e prima di «e del Parlamento europeo» si inserisce un richiamo alla nota 3 e alla nota 13.

6. All'art. 5, comma 1, i codici afferenti alle posizioni della quarta categoria (D) devono essere ricomposti secondo numerazione progressiva.

7. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice già D8 viene aggiunto il richiamo anche alla nota 18.

8. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice già D9 viene così sostituita: «D7 Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia».

9. All'art. 5, comma 1, la nota 18 è sostituita dalla seguente: «(nota 18) Secondo l'ordine dei Ministeri».

10. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice già D14 viene modificata come segue:

«Comandante generale della Guardia di finanza. Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale».

11. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice già D25 «Ambasciatori di grado» si inserisce il richiamo alla nota 24.

12. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice E2 è sostituita dalla seguente: «Capi dipartimento dei Ministeri».

13. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice E2 viene inserito il richiamo alla nota 18.

14. All'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice E2, si inserisce la seguente posizione:

«Presidenti titolari di sezione delle magistrature superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello».

15. All'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice già E4, si inserisce la seguente posizione:

«Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate».

16. Di seguito alla posizione creata con il capoverso precedente si inserisce la seguente:

«Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici».

17. All'art. 5, comma 1, la posizione già indicata con il codice già E7 è soppressa.

18. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione già E8, si inserisce, con nuova numerazione successiva, la posizione seguente: «Consoli di carriera».

19. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice già E13 si inserisce, nuovamente numerando in sequenza quelle che la seguono originariamente, la seguente posizione: «Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana».

20. All'art. 5, comma 1, la posizione già indicata con il codice E18 è soppressa.

21. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice già E22 si inserisce la seguente: «Vice Segretari generali degli Organi costituzionali».

22. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata al capoverso precedente si inserisce il richiamo alla nota 23.

23. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice già E24 è così sostituita: «Vice Segretari generali dei Ministeri».

24. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata al capoverso precedente si sostituisce il richiamo alla nota 23 con quello alle note 18 e 25.

25. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice già F2 è soppressa. La numerazione della sesta categoria (F) deve riprendere l'ordine sequenziale.

26. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice già F3 è sostituita come segue: «Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali».

27. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice già F4 «Direttori generali titolari dei Ministeri» si aggiunge il richiamo alla nota 18.

28. All'Art. 5, comma 1, posizione indicata con il codice già F7, dove è scritto «(Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici)», si modifica nel modo seguente: «Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici».

29. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice già F7, con numerazione progressiva, si inserisce la posizione seguente: «Direttore generale di Agenzie governative».

30. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice già F11 si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede».

31. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione di cui al capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede».

32. All'art. 5, comma 1, posizione indicata con il codice G8, dove è scritto «Autorità portuale, Autorità di bacino, in sede», si sostituisce con la seguente indicazione: «Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede».

Art. 4.

Modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione indicata con il codice 38, si inserisce la seguente posizione: «Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza».

2. All'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione di cui al capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni».

3. All'art. 9, comma 1, categoria D, la posizione indicata con il codice già 55, dove è scritto «Autorità portuale, Autorità di bacino», si sostituisce con la seguente indicazione: «Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino».

Art. 5.

Modifica dell'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006

1. L'art. 22, comma 5, è così sostituito: «In occasione delle festività nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, sono da riconoscere al Prefetto, in assenza di carica di maggior rango tra quelle indicate nei precedenti comma 1 e 3.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006

1. L'art. 24, comma 1, è così sostituito: «Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla carica di maggior rango presente tra quelle indicate dall'art. 22 e secondo i criteri ivi stabiliti. Sono salve in ogni caso le prerogative del Presidente della Repubblica.».

08A02996

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed, in particolare gli artt. 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2007;

Vista la nota del Commissario straordinario del Registro italiano dighe del 20 dicembre 2007 con la quale è stata chiesta la proroga dello stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe fuori servizio;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/CG/0078154 del 21 dicembre 2007, oggetto di riscontro solo da parte delle regioni Calabria, Marche, Piemonte e Sicilia nonché la nota del medesimo Dipartimento del 21 gennaio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, solo con riferimento alle predette regioni;

Vista la nota datata 11 febbraio 2008 del Ministero delle infrastrutture;

Vista la nota della regione Liguria del 13 febbraio 2008;

Vista la nota della regione Basilicata del 28 febbraio 2008;

Vista la nota della regione Toscana del 12 marzo 2008;

Acquisita, quindi, l'intesa delle predette regioni;

Considerato che permane per le grandi dighe poste nel territorio delle regioni Liguria, Basilicata e Toscana la impellente necessità di provvedere alla relativa messa in sicurezza;

Considerato che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe poste nel territorio delle predette regioni, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 22 aprile 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e Galano (Genova), Muro Lucano comune di Muro Lucano (Potenza), Muraglione comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano - comune di Sorciville (Siena), Fosso Bellaria comune di Civitella Paganica (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02955

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania. (Ordinanza n. 3671).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2008, recante la proroga, fino al 30 aprile 2007, degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania.

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che sono ancora in corso di ultimazione le iniziative programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità in rassegna;

Ravvisata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione degli interventi scongiurando possibili ripercussioni di carattere negativo nella delicata fase del passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria;

Viste le delibere della giunta regionale della Campania n. 575 del 4 aprile 2008, n. 603 e n. 606 dell'11 aprile 2008;

Vista la legge regionale della Campania 12 novembre 2004, n. 8;

Vista la nota del presidente della regione Campania del 23 aprile 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle iniziative ancora necessarie al definitivo ritorno alla normalità rispetto al contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007 citato in premessa, il presidente della regione Campania - Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo. Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa, da espletarsi in deroga all'art. 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02992

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3672).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008, n. 3644 del 18 gennaio 2008, n. 3655 del 6 febbraio 2008, n. 3658 del 5 marzo 2008 e n. 3666 dell'8 aprile 2008;

Vista la nota del 23 aprile 2008 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008, al fine di garantire il definitivo superamento della presente situazione emergenziale, segnala l'esigenza dell'attivazione di un ulteriore sito di discarica, oltre a quelli previsti dalla legge n. 87 del 2007 e propone, in esito ai numerosi contatti avuti con le amministrazioni locali, che il predetto impianto sia attivato in località Chiaiano nel comune di Napoli;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 28 aprile 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008 provvede alle attività finalizzate all'attivazione di un sito di discarica in località Chiaiano del comune di Napoli, avvalendosi dei poteri e delle deroghe già conferiti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa, ivi compresi, ove ritenuto necessario, quelli concernenti la realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3658 del 5 marzo 2008.

2. Ai fini dell'acquisizione della valutazione d'impatto ambientale, si applica la procedura prevista dall'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3658 del 5 marzo 2008.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02993

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 9 gennaio 2008.

Attribuzione dell'assegno vitalizio, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86, ai signori Vanda Frabollini e Franco Zurlo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri», convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, commi 19, lettera *a)* e 22, secondo i quali sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali degli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on. Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla Commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 2006, con cui è stata istituita la citata Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 12 del 20 dicembre 2007, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di condividere la deliberazione della Commissione e le motivazioni addotte, alle quali si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi del citato art. 2, comma 1, della legge n. 86/2003;

Decreta:

Ai sottoindicati sportivi italiani è attribuito a decorrere dall'anno 2007, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86:

Vanda Frabollini, (tiro a volo) nata a Roma il 1° gennaio 1931, 3 medaglie d'argento ai campionati individuali del mondo a Seoul (1978) - Montecatini Terme (1980) - Fosse la Ville (1984); 2 medaglie d'oro a squadra campionati del mondo a Juans Les Pins (1977) e a Seoul (1978); medaglia d'oro al campionato individuale europeo di Mosca (1981), € 15.000,00;

Franco Zurlo (pugilato) nato a Brindisi il 4 ottobre 1940, medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo nel 1963; medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio nel 1964, € 15.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2008

Il Ministro: MELANDRI

08A03081

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 novembre 2007.

Modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio 2007 di iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione denominata «Organismo di Conciliazione Bancaria».

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 10 settembre 2007 e 24 ottobre 2007, pervenute rispettivamente con prot. DAG 18 settembre 2007 0119174.E e il 24 ottobre 2007, con le quali l'avv. Corrado Conti nato a Città Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti ulteriori 18 conciliatori, di cui 11 in esclusiva;

Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il PPDG 10 maggio 2007, e 16 luglio 2007 con i quali è stato ampliato il numero dei conciliatori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento dei servizio;

Verificata la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministerriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministerriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54 (codice fiscale e partita I.V.A. 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 18 unità:

avv. Emanuele Balbo Di Vinadio, avv. Gianluca Bertolotti, dott. Flaminio Cianci, dott.ssa Simonetta Di Simone, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, avv. Giovanni Savatteri, avv. Giacomo Voltattorni, avv. Ottavio Antonio Balducci, avv. Andrea Cimmino, avv. prof. Renato Clarizia, dott.ssa Olivia Cutone, dott. Francesco Deganello, dott. Giancarlo Fornaciari, dott. Antonello Gentile, avv. Gaetano Morisani, prof.ssa Marilena Rispoli, avv. Renzo Ristuccia e prof. Marco Sepe.

Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 5 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A02997

DECRETO 14 marzo 2008.

Modifica del PDG 26 settembre 2007 di iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 7 marzo 2008, pervenuta in pari data, con la quale l'avv. Vincenzo Ferrò, nato a Napoli, il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», chiede che vengano inseriti ulteriori 4 conciliatori;

Visto il PDG 26 settembre 2007 con il quale l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 codice fiscale 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv Cervelli Francesco,nato a Napoli il 16 giugno 1942;

dott. Coscia Roberto, nato a Napoli il 30 ottobre 1963;

avv. Gagliardi Ciro, nato a Napoli il 6 marzo 1954;

avv. Panico Antonio, nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 27 gennaio 1961;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 26 settembre 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 (codice fiscale 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213), limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori 4 unità:

avv Cervelli Francesco, dott. Coscia Roberto, avv. Gagliardi Ciro e avv. Panico Antonio.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02998

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2008.

Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, che ha stabilito in cinque anni la validità della carta d'identità;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 ottobre 2002, n. 244, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Visto l'art. 64, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 82/2005, il quale stabilisce, tra l'altro che, a decorrere dal 31 dicembre 2007 non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi;

Visto l'art. 7-*vicies ter*, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede, tra l'altro che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta di identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Dall'attuazione dell'art. 7-*vicies ter* e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Visto l'art. 7-*vicies quater* della medesima legge, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

«All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'art. 7-*vicies ter* da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi»;

«L'importo e le modalità di riscossione [dei documenti elettronici] sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;

«Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero»;

«Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e in particolare l'art. 35, concernente «Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi», che ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 16 febbraio 2007, recante «Determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica» che fissa a euro 20,00, IVA compresa, il costo di ciascun esemplare per la copertura dei costi di produzione e spedizione del documento, nonché di manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 261 del 9 novembre 2007, recante «Regole tecniche della carta d'identità elettronica» il quale ha, tra l'altro, determinato le nuove regole tecniche e di sicurezza della carta d'identità elettronica in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-*vicies ter* della legge n. 43 del 2005;

Visto il verbale n. 1 dell'8 gennaio 2008 con cui la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita con decreto ministeriale del 5 febbraio 2001, rileva che, tenuto conto dell'incremento dei costi della manodopera nel settore grafico e cartario per l'anno 2007, è accolta la richiesta, presentata da IPZS S.p.A. con nota in data 15 ottobre 2007, n. 51750, di aumento medio dell'1,5% del costo degli stampati comuni e delle carte valori;

Visto il «Progetto carta d'identità elettronica - Modello organizzativo, componenti infrastrutturali e fase di implementazione» elaborato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in conformità ed in attuazione del citato decreto interministeriale dell'8 novembre 2007, funzionale alla realizzazione del progetto e alla diffusione della carta sul territorio nazionale;

Considerato che, a norma del citato comma 6 dell'art. 7-*vicies quater* della legge n. 43/2005, dall'attuazione del progetto carta d'identità elettronica «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Considerato che per dare attuazione al disposto normativo richiamato si è provveduto alla pubblicazione di tre bandi di gara a cura dell'IPZS per l'acquisto degli apparati da distribuire ai comuni come infrastruttura necessaria al rilascio su scala nazionale della carta d'identità elettronica;

Considerata la complessità del progetto, la numerosità dei comuni da equipaggiare, il carattere massivo dell'implementazione delle apparecchiature e gli elevati costi da sostenere a tale scopo;

Ritenuto opportuno, nell'attuale fase di attuazione del progetto, di confermare l'importo del corrispettivo già fissato con il citato decreto del 16 febbraio 2007, da porre a carico dei richiedenti per le spese necessarie per la produzione e spedizione della carta di identità elettronica nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

Considerata l'esigenza, ai fini dell'attuazione della citata normativa, di confermare l'applicazione immediata del prezzo delle carte di identità elettroniche in modo da assicurare la realizzazione delle necessarie fasi del progetto, anche ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2008, fissato dal citato decreto-legge n. 248 del 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica è determinato in euro 20,00.

2. L'importo di cui al comma 1 è riscosso dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, tramite il sistema di emissione della carta d'identità elettronica, effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse ed i relativi versamenti.

2. I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .... corrispettivo per il rilascio di n. .... carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione, in quota parte, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del numero di carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni comunicato dal Ministero dell'interno, provvede altresì trimestralmente alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 118

08A02991

DECRETO 28 aprile 2008.

Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato presentate in data 25 marzo 2008 dalla Cigars & Tobacco Italy Srl, in data 4 aprile 2008 dalla Maga Team Srl, in data 31 marzo 2008 dalla Diadema Spa e in data 2 aprile 2008 dalla Società Manifatture Sigaro Toscano Srl;

Considerato che occorre inserire nella tabella B — sigari —, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo, per Kg convenzionale, espressamente richiesto dalla Società Manifatture Sigaro Toscano Srl;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B — sigari —, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
138,92	27,60	46,00	63,48	276,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e dalla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COHIBA SUBLIMES	Conf. da 25 pezzi	4.800,00	5.200,00	650,00
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CHURCHILLS	Conf. da 3 pezzi	3.600,00	2.980,00	44,70
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CHURCHILLS	Conf. da 25 pezzi	3.600,00	2.980,00	372,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CORONAS	Conf. da 3 pezzi	1.600,00	1.780,00	26,70
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CORONAS	Conf. da 5 pezzi	1.600,00	1.780,00	44,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CORONAS	Conf. da 25 pezzi	1.600,00	1.780,00	222,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - PETIT CORONAS	Conf. da 3 pezzi	1.200,00	1.380,00	20,70
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - PETIT CORONAS	Conf. da 5 pezzi	1.200,00	1.380,00	34,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - PETIT CORONAS	Conf. da 25 pezzi	1.200,00	1.380,00	172,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - ROBUSTOS	Conf. da 3 pezzi	2.200,00	1.980,00	29,70
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR – ROBUSTOS	Conf. da 4 pezzi	2.200,00	1.980,00	39,60
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - ROBUSTOS	Conf. da 25 pezzi	2.200,00	1.980,00	247,50

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TORPEDOS	Conf. da 3 pezzi	2.400,00	2.380,00	35,70
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TORPEDOS	Conf. da 25 pezzi	2.400,00	2.380,00	297,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TUBED CORONAS	Conf. da 5 pezzi	2.000,00	1.980,00	49,50
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TUBED CORONAS	Conf. da 20 pezzi	2.000,00	1.980,00	198,00
LA PAZ 5 WILDE CIGARROS AROMA	Conf. da 5 pezzi	104,00	108,00	2,70
LA PAZ WILDE 5 CIGARROS	Conf. da 5 pezzi	104,00	108,00	2,70
LA PAZ WILDE CIGARROS 20	Conf. da 20 pezzi	104,00	108,00	10,80
PEDRONI ANISETTE	Conf. da 1 pezzo	148,00	152,00	0,76
PEDRONI ANISETTE	Conf. da 5 pezzi	148,00	152,00	3,80
PEDRONI ANISETTE LUNGO	Conf. da 5 pezzi	270,00	276,00	6,90
PEDRONI BIONDO	Conf. da 1 pezzo	132,00	140,00	0,70
PEDRONI BIONDO	Conf. da 5 pezzi	132,00	140,00	3,50
ROMEO Y JULIETA PETIT PIRAMIDES	Conf. da 25 pezzi	1.920,00	2.400,00	300,00
WILLEM II WILDE CIGARROS	Conf. da 5 pezzi	100,00	104,00	2,60

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LA PAZ 20 WILDE MINIATURAS	Confezione da 20 pezzi	90,00	86,00	4,30
LA PAZ MINI WILDE	Confezione da 20 pezzi	108,00	112,00	5,60
LA PAZ MINI WILDE CIGARILLOS 10	Confezione da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
LA PAZ MINI WILDE CIGARILLOS AROMA	Confezione da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
LA PAZ WILDE PANATELA	Confezione da 5 pezzi	184,00	192,00	2,40
WILLEM II PRIMO MINI	Confezione da 10 pezzi	96,00	104,00	2,60

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
WINGS DARK VANILLA	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
WINGS DARK VANILLA FILTER	Confezione da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ASHTON BLACK PARROT	Conf. da 100 grammi	220,00	240,00	24,00
ASHTON OLD LONDON	Conf. da 100 grammi	220,00	240,00	24,00
ASHTON SOVEREIGN	Conf. da 100 grammi	220,00	240,00	24,00
ASHTON THE FRAGRANT BLEND	Conf. da 100 grammi	220,00	240,00	24,00
PETERSON CONNOISSEUR'S CHOICE	Conf. da 50 grammi	345,00	370,00	18,50
PETERSON DE LUXE MIXTURE	Conf. da 50 grammi	345,00	360,00	18,00
PETERSON GOLD BLEND	Conf. da 50 grammi	345,00	370,00	18,50
PETERSON IRISH FLAKE	Conf. da 50 grammi	340,00	365,00	18,25
PETERSON IRISH OAK	Conf. da 50 grammi	325,00	340,00	17,00
PETERSON IRISH WHISKEY	Conf. da 50 grammi	330,00	350,00	17,50
PETERSON LUXURY BLEND	Conf. da 50 grammi	345,00	370,00	18,50
PETERSON OLD DUBLIN	Conf. da 50 grammi	350,00	375,00	18,75
PETERSON SHERLOCK HOLMES	Conf. da 50 grammi	310,00	320,00	16,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PETERSON SUNSET BREEZE	Conf. da 50 grammi	345,00	365,00	18,25
PETERSON SWEET KILLARNEY	Conf. da 50 grammi	345,00	360,00	18,00
PETERSON UNIVERSITY FLAKE	Conf. da 50 grammi	340,00	365,00	18,25
RATTRAY'S 3 NOGGINS FULL	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S 7 RESERVE MEDIUM	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S ACCOUNTANTS MIXTURE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S BLACK MALLORY	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S BLACK VIRGINIA	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S BROWN CLUNEE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S CHARLES MIXTURE	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S DARK FRAGRANT	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S HAL O"THE WYND	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S HIGH SOCIETY	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S HIGHLAND TARGE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S JOCKS MIXTURE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S MARLIN FLAKE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S OLD GOWRIE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S PROFESSIONAL MIXTURE	Conf. da 100 grammi	225,00	250,00	25,00
RATTRAY'S RED RAPPAREE	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S SWEET FRAGRANT	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S TERRY RED	Conf. da 50 grammi	225,00	250,00	12,50
RATTRAY'S BAGPIPER'S DREAM	Conf. da 100 grammi	245,00	265,00	26,50
ROBERT MC CONNELL RED ROSES	Conf. da 100 grammi	245,00	265,00	26,50
ROBERT McCONNEL BLACK & GOLD	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL GLEN PIPER MELLOW AROMATIC	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL MADURO	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL ORIENTAL	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL PURE LATAKIA	Conf. da 50 grammi	250,00	270,00	13,50
ROBERT McCONNEL RED VIRGINIA	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL SCOTTISH BLEND	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL SCOTTISH CAKE	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL SCOTTISH FLAKE	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
ROBERT McCONNEL SPECIAL LONDON MATURE	Conf. da 50 grammi	230,00	250,00	12,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 177

08A03056

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2008.

Revoca del decreto 21 novembre 2002 di riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua di sorgente «Sorgente del Bucaneve», in comune di Scorzè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 4 settembre 2007 - integrata con successive note del 1° ottobre 2007 e del 22 gennaio 2008 - con la quale la Società San Benedetto S.r.l. con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy 65, ha chiesto il riconoscimento come acqua minerale dell'acqua di sorgente «Sorgente del Bucaneve» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Scorzè (Venezia) e la contestuale revoca del riconoscimento come acqua di sorgente;

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto che la Direzione geologia e attività estrattive della regione Veneto con nota n. 30347/5702 del 17 gennaio 2008 ha comunicato il proprio parere favorevole alla trasformazione della concessione mineraria «Sorgente del Bucaneve» per lo sfruttamento di acque di sorgente in concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 2002, n. 3463 di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Sorgente del Bucaneve» in comune di Scorzè (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Il decreto dirigenziale 21 novembre 2002, n. 3463 di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Sorgente del Bucaneve» in comune di Scorzè (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A03000

DECRETO 21 aprile 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontanabuona» di Caprauna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontanabuona» di Caprauna (Cuneo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontanabuona» di Caprauna (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A03001

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 aprile 2008.

Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Comunicazione sulla Politica integrata dei prodotti (IPP) «Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale», COM 302(2003) del 18 giugno 2003, che individua tra gli strumenti utili per la attuazione di tale strategia, quello degli «acquisti verdi della pubblica amministrazione», altrimenti definito come Green Public Procurement (GPP), che, orientando la domanda pubblica verso beni e servizi migliori sotto il profilo ambientale, consente di conseguire specifici obiettivi strategici ambientali, di innescare un meccanismo di leva volto a modificare modelli di produzione e di consumo, di incoraggiare investimenti nel campo dell'innovazione ambientale, favorendo pertanto un modello di sviluppo sostenibile;

Vista la medesima comunicazione che, al fine di diffondere la pratica di integrare la dimensione ambientale negli appalti pubblici, invita gli Stati membri ad elaborare entro il 2006 dei Piani d'azione nazionale sugli acquisiti verdi;

Visto il documento elaborato dalla Commissione europea nel 2005 «Linee guida per la definizione dei Piani d'azione sugli acquisti pubblici verdi» che traccia in maniera più puntuale i contenuti e i principi generali che debbono contenere i piani medesimi e sintetizza lo stato dell'arte degli altri Paesi membri dell'Unione europea;

Viste le disposizioni in tema di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al fine di rispondere alle indicazioni della Commissione europea, ha elaborato, tramite il confronto con rappresentanze dell'ANCI, dell'UPI, del gruppo di lavoro sul GPP del Coordinamento delle Agende 21 locali, dell'APAT, una proposta di Piano d'azione;

Considerato che tale documento, sottoposto in data 14 dicembre 2006 alla consultazione in seno al Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (C E S P A), organo consultivo per le politiche ambientali presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituito dal vertice istituzionale delle maggiori organizzazioni nazionali delle parti economiche e sociali, è stato accolto positivamente;

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, in linea con i documenti sopra richiamati, autorizza la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 per l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sottoposto all'approvazione dalla Consip S.p.A.;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico ed indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da conseguire in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisto pubbliche;

Visto il comma 1128 del citato dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che istituisce un Comitato composto dai Ministri competenti e dai presidenti delle regioni interessate, deputato al monitoraggio degli obiettivi del piano di cui al citato comma 1127;

Considerato che il medesimo documento, sottoposto altresì al confronto con i dicasteri di cui all'art. 1, comma 1126, della legge n. 296/2006, e con Consip S.p.A. emendato alla luce delle osservazioni pervenute, costituisce la strategia generale del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007, che, così come indicato nella succitata proposta di Piano d'azione, al fine garantire il supporto tecnico al Comitato dei Ministri previsto dal citato comma 1128 della legge n. 296/2006, e al fine di seguire l'attuazione del Piano stesso, istituisce il «Comitato di gestione»;

Considerato che nella seduta del 20 dicembre 2007 della Conferenza unificata Stato regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata sancita l'intesa sul Piano medesimo;

Vista la nota del 21 dicembre 2007, n. 20799/2007 con la quale la Consip S.p.a., ha trasmesso per l'approvazione il Piano d'azione, come previsto al citato comma 1126 della citata legge n. 296/2006;

Ritenuto necessario adottare il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione

È approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (di seguito Piano d'azione), di cui all'unito allegato, che forma parte integrante del presente decreto, volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 2.

Criteri ambientali minimi

Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, saranno definiti, per le categorie merceologiche indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale così come definiti al paragrafo 4.3 del citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, che rappresenteranno le «misure» previste dal comma 1126 della legge n. 296/2006.

Art. 3.

Gestione del Piano d'azione

Per la gestione delle attività previste dal Piano d'azione, così come in dettaglio indicato al capitolo 6 del Piano d'azione, opera il «Comitato di gestione» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007, con funzioni di coordinamento operativo, e un «Tavolo di lavoro permanente» composto dalle rappresentanze delle regioni, degli enti locali e delle parti interessate, con funzioni consultive.

Per le attività svolte dal «Comitato di Gestione» e dal «Tavolo di lavoro permanente» non è prevista alcuna spesa per compensi, e i rimborsi delle spese di missione sono a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.

L'istituzione e il funzionamento di tali organismi non comporteranno nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Modifiche

Il Piano d'Azione è sottoposto a revisione almeno triennale. Gli obiettivi generali del Piano d'azione e le sue indicazioni potranno essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri concertanti, a seguito di nuove indicazioni da parte della Commissione europea e alla luce di considerazioni emergenti dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano stesso.

Il presente decreto, unitamente all'allegato Piano d'azione, è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

ALLEGATO

PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(OVVERO PIANO NAZIONALE D’AZIONE SUL GREEN P

PREMESSA

La Commissione Europea, nella Comunicazione 2003/302 sulla P
concetto di “ciclo di vita ambientale”, ha [illegible] *gli Stati membri* [illegible]
piani d’azione [illegible] ***delle esigenze ambienta***
pubblici”

Tali piani:

<< … ..dovranno contenere una valutazione della situazione esiste
conseguire entro tre anni, specificando chiaramente le misure da
prima volta entro la fine del 2006 e in seguito sottoposti a re
giuridicamente vincolanti, ma serviranno a dare impulso politico
necessarie a favorire una maggiore considerazione degli aspett
iniziative di sensibilizzazione, consentendo agli Stati membri di s
loro quadro politico e al livello già raggiunto, e permettendo cont
pratiche in materia.>>

La Commissione Europea ha in seguito emanato Linee Guida sp
Nazionali sul GPP.

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto

<< … l’attuazione e il monitoraggio di un “Piano d’azione per la s
pubblica amministrazione”, predisposto dal Ministero dell’Ambien
concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo E

Nei successivi commi 1127 e 1128 sono indicati rispettivamente
Ministeriale preposto al monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità

1 Definizione, obiettivi e contesto del GPP

1.1 Il GPP come strumento della Politica Integra

La definizione ufficiale di GPP (Green Public Procuremen
Amministrazione) cui fa riferimento la Commissione Europea

"Il GPP è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubb
del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecno
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei
impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita"

Da tale definizione derivano alcune considerazioni che è bene

Il GPP è un importante strumento non solo per le politiche
dell'innovazione tecnologica, contribuendo al raggiungimento
dell'Unione Europea (Strategia di Lisbona). A questo proposi
per le Tecnologie Ambientali (ETAP)[1], il cui scopo è quello di introdurre e diff
tecnologie ambientali, conferisce al GPP un ruolo di rilievo.

Il GPP ha l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere a
delle Pubbliche Amministrazioni e di orientarne le scelte su b
impatti ambientali; può avere quindi un ruolo molto importante
più attenti all'ambiente. Va in particolare sottolineato come l'in
di acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo
considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazio
ma anche i costi effettivi per la collettività. Tale impostazione
può essere considerato uno strumento di contenimento della
costo di produzione del bene ma il suo intero ciclo di vita,
contenimento dei consumi e di "dematerializzazione", il tutto i
93, 154 e dall'Allegato VIII del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Si ricorda inoltre che lo stesso D.Lgs. 12 aprile 2006 . 163 p
possibile" devono essere tenuti in considerazione gli aspetti
specifiche tecniche. Tale impostazione rappresenta una fort
Pubbliche Amministrazioni, non comportando un maggiore co
L'approccio basato sul Ciclo di vita è quello che emerge dal
Prodotti (IPP)" che ha come documenti di base il Libro Verde[2] e la Comunicazione della Co
sull'IPP[3].

La Politica Integrata di Prodotto ha lo scopo di rafforzare ed
prodotti e servizi per promuovere lo sviluppo di un mercato
sistema prodotto/servizio con un approccio basato sull'analisi
e strategie mirati a indirizzare la progettazione, stimolare la d
consumatori e integrare le considerazioni economiche con q
constatazione che un intervento sul lato del mercato possa a
in maniera più efficace e in sinergia con le politiche ambienta
Ecco perché il GPP è considerato uno degli strumenti opera
Integrata di Prodotto ed è una leva di mercato atta a valorizza
di una serie di altri strumenti contenuti nella "cassetta degli at

Va tenuto presente che gli acquisti pubblici dovrebbero fare
(ambientale, economico e sociale) includendo tra i criteri soc
con quelli etici. A questo proposito, sarebbe più opportuno p
(Sustainable Public Purchasing). Alcune esperienze si stanno
tuttavia è ancora in fase di definizione metodologica. Nel Pia

---

1 Comunicazione COM(2004)38 "Incentivare le tecnologie per lo sv
ambientali nell'Unione Europea".
2 Libro Verde sulla Politica Integrata dei Prodotti, COM(2001)68.
3 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento E
concetto di ciclo di vita ambientale", COM(2003)302.

considerazione quegli aspetti etico-sociali riconosciuti su scala in
consolidata degli enti che sia a livello nazionale sia a livello comu
rection; Sustainable PP).
Per avere un'idea del potenziale del GPP sul mercato europeo ba
acquisti delle PA in Europa sono mediamente pari al 16,3% del
Euro[4]; la domanda di prodotti, servizi e lavori "ecologici" può quin
transazioni commerciali europee, influenzando il mercato, le impre
e favorendo il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambien

Un'azione sistematica di introduzione di criteri ambientali nelle for
ridurre gli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei prodotti e
può avere una particolare rilevanza nel contribuire ad affrontare di

1.2 Le potenzialità del GPP

L'utilizzo del GPP, in sinergia con gli altri strumenti IPP, può pr
strategici quali ad esempio la riduzione delle emissioni di gas clim
produzione di sostanze pericolose.

Va anche evidenziato come il GPP ha anche altre implicazioni pe
contesto delle politiche ambientali ed economiche:

- favorisce la diffusione di modelli di consumo e di acquisto sos
e i singoli cittadini, attraverso il ruolo di esempio che le PA
dell'opinione pubblica;
- favorisce la razionalizzazione della spesa pubblica, da un lat
attenta a contenere i consumi non necessari non solo presso
ma anche da parte del personale che a vario titolo opera pres
diffusione di un approccio più corretto per valutare il prezzo
d'acquisto. Il GPP infatti facilita una considerazione del costo
anche i costi indiretti (connessi all'utilizzo e allo smaltimento
effettuare scelte d'acquisto convenienti dal punto di vista econ
e lungo termine (approccio LCC - Life Cycle Costing); inoltre
benefici/prestazionale, permetterebbe una allocazione ottima
pubblici.
- favorisce l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle a
modo trasversale settori che tradizionalmente non si occupan
che possono incidere notevolmente sulle performance ambi
infrastrutture e l'edilizia. Inoltre supporta i diversi strumenti di p
la logica della Politica Integrata dei Prodotti promossa a live
miglioramento predisposti nell'ambito di processi EMAS o ISO
21 o semplicemente la volontà politica dell'ente di migliorare i
risultati internamente ed esternamente;
- favorisce la diffusione di una cultura ambientale sia nel merca
politica degli acquisti sostenibili permette di rafforzare in man
economici gli stimoli esistenti in favore delle ricerca e sviluppo
campo delle tecnologie ambientali;
- favorisce l'accrescimento delle competenze degli acquirenti p
responsabilità e la capacità di ottimizzare da un punto di vista
scelte d'acquisto;
- stimola le imprese a investire in R&S e a proporre soluzioni e
committente pubblico o per esigenze specifiche o per effettuar
risposta a requisiti[5]. La domanda pubblica può costituire un imp
orientare l'offerta a qualificarsi verso l'ecoinnovazione che rie
dell'UE e presenta un nesso evidente con il Programma Quad

---

4 A report on the functioning of public procurement markets in the EU:
and challenges for the future.

5 Procuring Innovation, from Chapter n. 19 of Handbook of Procureme
Spagnolo, G., Cambridge University Press, 2006.

2 Struttura del Piano d'Azione Nazionale per il GPP

Il presente documento di Piano d'Azione Nazionale GPP delin
categorie merceologiche, gli obiettivi ambientali di riferimento
aspetti metodologici generali.

Con successivi decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tute
criteri ambientali minimi, da inserire nelle procedure d'acquisto
relativi alle categorie merceologiche individuate dalla Legge F
individuate dal presente Piano. Nel Decreto di individuazione d
categoria, saranno esplicitate le indicazioni metodologiche spe

Allo stato attuale, sono in corso di elaborazione i requisiti ambi
parte della Commissione Europea, alla cui definizione concorro

3 Il Piano d'Azione Nazionale per il GPP

3.1 Lo scopo

Il Piano d'Azione Nazionale ha l'obiettivo di promuovere la di
intende favorire le condizioni necessarie per far sì che il GPP
come strumento per il miglioramento ambientale.

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione,
diffondere il GPP attraverso le seguenti azioni:

- coinvolgimento dei soggetti rilevanti per il GPP a livello na
- diffusione della conoscenza del GPP presso la Pubblica
  attraverso attività di divulgazione e di formazione;
- definizione, per prodotti, servizi e lavori identificati come p
  di spesa, di indicazioni metodologiche per la costruzione
  criteri ambientali da inserire nei capitolati di gara;
- definizione di obiettivi nazionali, da raggiungere e ridefinire
- monitoraggio periodico sulla diffusione del GPP e analisi d

Attraverso le azioni previste dal Piano d'Azione Nazionale e i
minimi sarà possibile guidare gli enti pubblici all'applicazione d
e supportare le strategie di GPP anche attraverso la diffusione
e lavori con caratteristiche ambientali migliorative.

3.2 Il quadro delle strategie e normative che coi

La Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione lanci
sostenibilità ambientale uno dei pilastri della competitività eu
dell'innovazione dei mercati vi è la [6] promozione degli acquisti s

Il Green Public Procurement è uno strumento fondamentale d
ampiamente confermato dal frequente richiamo in importanti d

- il Sesto Programma di Azione per l'Ambiente dell'Unione E
- il Libro Verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (C
- la Comunicazione della Commissione per il Consiglio euro
  Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione Eu
  successive revisioni e aggiornamenti (COM (2001)264);
- la Comunicazione della Commissione – Verso una strate
  rifiuti e successive revisioni e aggiornamenti (COM (2003)3

---

6 "Affrontare la sfida. Strategia di Lisbona per la crescita e l'occup
presieduto da Wim Kok", Novembre 2004.

- la Comunicazione della Commissione – Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano e successive revisioni e aggiornamenti (COM(2004)60);
- la Comunicazione della Commissione – Environmental Technologies Action Plan - ETAP Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea (COM(2004)38);
- il Primo rapporto sullo stato d'attuazione ETAP (COM(2005)16);
- il Progetto di Dichiarazione sui Principi guida dello Sviluppo Sostenibile (COM(2005)218);
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla "Politica di coerenza per lo sviluppo" (2005);
- la Strategia italiana d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile delibera CIPE n.57/2002.

In particolare, il GPP e la sua concreta attuazione sono illustrati all'interno dei seguenti documenti normativi:

- la Comunicazione della Commissione sulla Politica integrata dei prodotti – sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale" (COM(2003)302);che ha invitato gli Stati membri ad adottare un Piano d'azione nazionale sul GPP entro il 2006;
- la Comunicazione interpretativa (COM(2001)274) "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti", che illustra le possibilità offerte dalla normativa sugli appalti di integrare criteri ambientali nelle diverse fasi delle procedure d'acquisto.

Inoltre la Commissione Europea ha pubblicato nel 2004 il Manuale Buying Green! ed ha diffuso nel 2005 delle Linee Guida rivolte agli stati membri per la redazione di Piani d'Azione Nazionale per il GPP[7]. È prevista l'emissione di una Comunicazione all'inizio del 2008, nell'ambito della quale saranno fissati degli obiettivi europei per il GPP.

Il quadro giuridico relativo all'inserimento di criteri ambientali negli acquisti pubblici è stato chiarito con le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che hanno introdotto la possibilità di integrare considerazioni ambientali nelle procedure di appalto, coerentemente con gli atti di indirizzo emanati dalla stessa UE negli ultimi anni e con le prassi già affermate presso diverse PA in Europa. E' stato così sgombrato definitivamente il campo alle incertezze sussistenti in materia poiché sono state normativamente esplicitate sia la possibilità sia le modalità con le quali un'amministrazione può procedere in modo giuridicamente corretto ad effettuare acquisti ambientalmente sostenibili[8].

Difatti, le Direttive 17 e 18 del 2004 hanno riconosciuto la valenza degli aspetti di tutela ambientale e sociale subordinando il principio di economicità alla valorizzazione di tali criteri.

In particolare, la Direttiva 18/2004 si occupa di tutela ambientale nei considerando 1, 5, 6, 27, 29, 33, 43, 44, 46 e negli artt. 23, 26, 27, 48, 53.

Le sezioni della Direttiva interessate dalla tutela ambientale riguardano in particolar modo:

- le specifiche tecniche;
- le condizioni di esecuzione dell'appalto;
- gli obblighi relativi alla tutela ambientale;
- le capacità tecniche e professionali;
- le norme di gestione ambientale;
- i criteri di aggiudicazione dell'appalto.

A livello italiano il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha recepito le prescrizioni normative in materia di GPP contenute nelle Direttive, introducendo, in qualche passaggio, input più vigorosi di quelli di matrice comunitaria sull'opportunità di prendere in considerazione aspetti ambientali e sociali. In particolare, l'art. 2 ha introdotto la possibilità di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell'ambiente e della salute e alla

7 Guidelines for Member States to set up Action Plans on Green Public Procurement (GPP) distribuite ai referenti del gruppo di lavoro formale IPP istituito in sede comunitaria.
8 Per le prescrizioni normative pertinenti si veda l'analisi contenuta nel rapporto di studio del MATT *"Acquisti verdi della PA: stato dell'arte, evoluzione normativa e indicazioni metodologiche"*, che può essere scaricato dal sito del Ministero dell'ambiente …

promozione dello sviluppo sostenibile; l'art. 68 (art 26 Direttiva Europea 18/2004) "Specifiche tecniche" impone esplicitamente che le specifiche tecniche *"Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale"*[9] .

Per quanto concerne le altre prescrizioni pertinenti recepite dal D.Lgs. 163/2006 sono contenute nei seguenti articoli: art. 40 e art. 42 sulle capacità tecniche e professionali (art. 48 Direttiva Europea 18/2004); art. 44 sulle norme di gestione ambientale (art. 50 Direttiva Europea 18/2004); art. 58 che inserisce le componenti di sostenibilità ambientale tra quelle che permettono di considerare un appalto "particolarmente complesso" e quindi di ricorrere al "dialogo competitivo"; art. 69 sulle condizioni di esecuzione dell'appalto (art. 26 Direttiva Europea 18/2004); art. 83 "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

La Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 "Strategia Ambientale Italiana 2002/2010" aveva già previsto "l'integrazione del fattore ambientale sul mercato" attribuendo al settore pubblico "il ruolo fondamentale nello stimolare l'offerta" e aveva stabilito, come obiettivo da raggiungere entro il 2007, che almeno il 30% dei beni acquistati dalle pubbliche amministrazioni, risponda anche a requisiti ambientali.

Altra normativa nazionale che sarà armonizzata nell'ambito d'intervento del Piano d'Azione per il GPP è il DM n. 203/2003, che ha introdotto in capo a tutti gli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico, l'obbligo di approvvigionarsi con manufatti e beni realizzati con materiale riciclato proveniente dal post consumo, iscritti al Repertorio del Riciclaggio, in misura pari ad almeno il 30% del proprio fabbisogno annuale.

3.3 I principali strumenti conoscitivi per l'individuazione dei criteri ambientali

Per rintracciare le caratteristiche di preferibilità ambientale di prodotti, servizi e lavori, ovvero gli aspetti collegati al ciclo di vita ambientale che qualificano un output sotto il profilo ambientale (criteri ambientali), è possibile in molti casi avvalersi di ricerche e studi già svolti a livello nazionale ed internazionale. Su alcuni dei beni, servizi e lavori oggetto del presente piano d'azione, infatti, sono già stati compiuti analisi di LCA, o sono stati valutati ed individuati gli elementi "critici" sotto il profilo ambientale da sottoporre a controllo e le relative modalità con le quali procedere alla verifica degli impatti medesimi. Ne sono dunque scaturiti dei "criteri ambientali" codificati in norme tecniche emanate ora a livello europeo, ora nazionale, ora da organizzazioni riconosciute a livello internazionale.

In alcuni casi queste norme tecniche possono rappresentare un utile riferimento qualora possiedano le caratteristiche che la normativa sugli appalti ritiene necessarie per assicurarne l'utilizzabilità nell'ambito delle procedure di gara e si dimostrino il risultato di un'elaborazione effettuata sulla base di informazioni scientifiche e mediante un processo aperto a tutte le parti interessate e siano accessibili da parte di tutti[10].

Va sottolineato inoltre come la stessa Commissione Europea abbia invitato a far riferimento a progetti ed iniziative sviluppati a livello europeo contenenti esempi di criteri ambientali e di "gare sostenibili", che a loro volta si sono basati sugli strumenti conoscitivi esistenti (si ricordano in particolare i progetti: Procura+, DEEP, LEAP, ecc.).

Per attuare il GPP ci si può avvalere, quindi, di una serie di strumenti conoscitivi che garantiscono informazioni sul ciclo di vita sulla base dei quali è possibile selezionare e individuare le caratteristiche ecologiche dei beni e servizi acquistati.

---

9 : Le principali norme che si occupano degli aspetti di tutela ambientale interessano diversi ambiti: i compiti di presidio attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6); le disposizioni inerenti lo sportello dei contratti pubblici (art. 9); le disposizioni in materia di appalti di servizi (art. 20); i principi relativi agli appalti esclusi (art. 27); le norme inerenti la capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (42); le norme di gestione ambientale relative ai servizi e lavori (art. 44); le norme inerenti la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56); la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57); le norme inerenti il dialogo competitivo (art. Art. 58); le disposizioni inerenti le specifiche tecniche (art. 68); le condizioni particolari di esecuzione del contratto (art. 69); garanzie a corredo dell'offerta (art. 75); le disposizioni inerenti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83); le norme applicabili nei settori speciali di rilevanza comunitaria (art. 203).

10Art 68 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Gli strumenti disponibili possono essere ricondotti alle seguenti ca

- Etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla Norma ISO *Ecolabel*)
- Autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla N *Mobius loop* dichiarazione di biodegradabilità, *Energy Star*
- Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate
- Marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparm elettrodomestici), etichettatura delle sostanze pericolose (diret
- Certificazioni di sistemi di gestione ambientale di attività e se prodotto acquistato (es. certificazioni di gestione ambientale d
- Le Etichette ambientali ISO Tipo I sono schemi volontari ba verificati da terze parti indipendenti che rilasciano l'etichetta indicanti la preferibilità complessiva del prodotto sotto il pro determinata categoria e in base a considerazioni sul ciclo di vi

Tali etichette rappresentano nell'ambito del GPP il riferimento p afferenti alle tipologie di prodotti che ne sono oggetto; i criteri ar possono essere infatti utilizzati come requisiti ambientali (se attin dell'etichetta come mezzo di prova (non esclusivo).

Naturalmente tali criteri, per essere funzionali allo scopo, devo metodologia proposta nel Piano Nazionale sul GPP in riferimento essere corredati, ove opportuno, da analisi LCC, da analisi costi-l concetto di sostenibilità.

In questa categoria rientrano etichette ambientali operative e diffu l'Ecolabel Europeo ed altre etichette nazionali quali l'Angelo Azz l'Ecolabel Europeo rappresenta un riferimento basilare perché for siano tracciati sulle migliori caratteristiche ambientali riscontrate comunitario e in considerazione dell'assenza di un marchio nazion Anche altre etichette, sia quelle esistenti sia quelle che potranno possono essere efficacemente valorizzate nell'ambito del GPP, oggettivi e scientifici.

Le autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II), i marchi ed etichetta si differenziano perché rappresentano standard di riferimento limit o per determinati settori merceologici; tra essi, ad es. *Mobius loop*, l'etiche dichiarazioni di biodegradabilità, le etichette dell'agricoltura bio provenienza del legname ecc. Anche questi costituiscono uno s definizione di requisiti ambientali e per la verifica degli stessi.

Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto o EPD o DAP, ISO Tipo III prodotto, basati su parametri pre-determinati contenuti nelle ISO 1 da altre informazioni qualitative o quantitative".

In particolare una Dichiarazione Ambientale di Tipo III si basa su chiamati PCR (Product Category Rules) che forniscono regole e stakeholder, per rendere confrontabili tra loro i dati e le inform merceologica.

Le dichiarazioni di Tipo III sono strumenti operativi estremamente conoscere e confrontare le performance ambientali dei prodotti c che possono essere dati rilevanti per una stazione appaltante che nel mercato delle DAP consente un'agevole comparabilità di u standardizzate per gruppi di prodotto e fare riferimento ad esse ne per stimolare l'attenzione sulle performance ambientali soprattut l'edilizia, dove non esistono o trovano difficile applicazione le Etic

Inoltre costituiscono strumenti conoscitivi per il GPP le certificazio imprese secondo il Regolamento EMAS o lo Standard ISO 140 determinati appalti di servizi e lavori, laddove il loro possesso può dei candidati, come un mezzo per valutare la capacità tecnica de misure di gestione ambientale durante l'esecuzione degli stessi .

È necessario citare come fonti anche le norme europee di tipo cogente contenenti requisiti o prescrizioni che incidono sull'oggetto dell'appalto e sulle relative modalità di esecuzione, sulla base delle quali verranno definiti i criteri ambientali minimi. Tra esse vi sono le norme concernenti le caratteristiche che devono o dovranno possedere alcuni prodotti (considerando le misure che scaturiranno dalla Direttiva Eup (2005/32/CE) "Istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia", le prescrizioni della Direttiva Rohs (2002/95/CE) "Restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche", le norme che introducono particolari obblighi in capo ai produttori quali la Direttiva RAEE (2002/96/CE) sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o ancora le prescrizioni peculiari in categorie specifiche, che hanno delle positive ricadute in termini ambientali (Direttiva sul "Rendimento energetico nell'edilizia"). Tali norme avallano e tutelano giuridicamente la stazione appaltante che voglia introdurre criteri selettivi in base alla preferibilità ambientale o dotarsi di qualsivoglia prodotto/servizio/opera che abbia performance ambientali più elevate.

3.4 Le esperienze di GPP

Le pratiche di GPP hanno cominciato a essere sperimentate presso gli enti pubblici già da alcuni anni.
In Italia si sono attivate diverse pubbliche amministrazioni locali nonché talune filiere produttive ed alcuni network e gruppi di lavoro sorti per promuovere dal basso le pratiche di GPP.

Tali iniziative hanno dato un forte impulso alla diffusione del GPP in Italia e hanno creato un'ampia base conoscitiva relativamente ai capitolati sostenibili e alle metodologie di implementazione del GPP, anche attraverso l'attivazione di siti internet e la realizzazione di documentazione divulgativa. Si vedano a questo proposito le esperienze condotte Coordinamento Agenda21 e dal GPP net.

Per quanto riguarda il posizionamento dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, lo studio più recente disponibile sullo stato dell'arte del GPP in Europa, condotto dal Consorzio Take 5 per conto della Commissione Europea[11], ha classificato l'Italia all'ottavo posto in base al numero di capitolati sopra soglia contenenti criteri ambientali analizzati dal gruppo di ricerca.

3.5 Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP

La strategia GPP a livello italiano intende incidere su alcune problematiche ambientali di carattere generale e ritenute particolarmente rilevanti nel nostro contesto.

Si tratta di:

- Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

I criteri ambientali e le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale dovranno favorire in primo luogo il raggiungimento di quella che è riconosciuta come una priorità in campo ambientale, ovvero la riduzione dei consumi di energia da fonti fossili, sia attraverso l'aumento dell'efficienza energetica, sia attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Pertanto, con lo strumento del GPP e con il presente piano d'azione si farà in modo di incrementare la domanda pubblica di prodotti e tecnologie ad alta efficienza energetica nonché di "servizi energetici" e di contribuire a convertire l'edilizia corrente in edilizia sostenibile. Riducendo il consumo energetico si avrà come conseguenza diretta una riduzione delle emissioni di CO_2 e si contribuirà in maniera fattiva al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto.

- Riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

Per raggiungere tale obiettivo, si fisseranno criteri ambientali minimi e si forniranno indicazioni metodologiche volte a orientare gli approvvigionamenti di forniture il cui ciclo di vita sia caratterizzato dall'assenza o dalle minori quantità possibili di tali sostanze e a favorire l'acquisto e l'uso all'interno degli appalti di servizi e lavori di prodotti con queste peculiarità.

- Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Promuovendo comportamenti proattivi che mirino alla razionalizzazione stessa degli acquisti e criteri ambientali che favoriscano l'acquisto e la diffusione di prodotti dalla durata di vita maggiore, facilmente riutilizzabili, contenenti materiali riciclati, disassemblabili, riciclabili, con un ridotto volume di prodotti di scarto (imballaggi), si determina come conseguenza quella di ridurre la produzione di rifiuti.

---

11 "Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview", October 2005, TAKE 5 Consortium.

Il Piano d'Azione Nazionale GPP consentirà, di conseguenza,
problematiche ambientali quali la riduzione [illegible]
ambientali

Tutte le azioni intraprese nell'ambito del GPP dovranno rispond
promozione dello sviluppo sostenibile:

- Perseguire il principio della dematerializzazione della nostra
riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse impiega
soddisfacimento delle medesime funzioni; questo potrà avven
nei cicli produttivi, lo sviluppo di materiali da materie prime rin
l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, la sostituzione dell'a
che svolgano la medesima funzione;
- Diffondere modelli di acquisto e di consumo che pongano att
di risorse attraverso pratiche di buona gestione; attenzione do
di conoscenze sulla corretta gestione dei prodotti, il risparmio
dei materiali a fine ciclo di vita. La conoscenza di tali aspetti
possibile attraverso attività di comunicazione e documenti di
acquisti e ai fruitori dei beni in questione.

3.6 Le categorie

Al momento sono state individuate 11 categorie rientranti nei se
selezionate tenendo conto dei seguenti parametri:

- impatti ambientali;
- volumi di spesa pubblica coinvolti.

arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archivia

edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare a
costruzione e manutenzione delle strade)

gestione dei rifiuti

servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo u

servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescament
segnaletica luminosa)

elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e rel
telecomunicazione)

prodotti tessili e calzature

cancelleria (carta e materiali di consumo)

ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)

servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'i

trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenib

4 Obiettivi del Piano d'Azione Nazionale GPP e criteri ambientali

In linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea, il Pian
quantitativi da raggiungere al 2009. La Commissione Europea sta
verranno introdotti fra gli obiettivi del piano italiano, in modo da ott

Una corretta definizione degli obiettivi si basa su un quadro con
mentre allo stato attuale risulta ancora frammentario, come illustra

In caso dovessero verificarsi scostamenti consistenti rispetto agli
di monitoraggio, questi potrebbero essere revisionati e subire delle

4.1 Base conoscitiva disponibile sull'applicazion

La base conoscitiva nazionale sulla diffusione delle pratiche di

4.1.1 STUDI E INDAGINI

Studio TAKE FIVE[12] (2005) commissionato dalla Commissione Europea e pr
Commissione per la fissazione dei target europei:

Il 35% dei bandi italiani pubblicati contiene più di 1 criterio amb
3 criteri ambientali.

Caratteristiche e limiti del dato: solo capitolati sopra soglia - v
criteri ambientali – numero limitato di capitolati (84)

Indagine del Ministero dell'Ambiente (2004):

Il 34% delle province e il 18% dei comuni hanno introdotto crite

Caratteristiche e limiti del dato: basata su domande generiche
prodotti acquistati con caratteristiche ecologiche o relativo vo
introdotti nei bandi. Quindi emerge esclusivamente la proiezion
che attuano il GPP).

Studi precedenti e meno significativi (ICLEI 2003 survey by the state of
procurement in the European Union, Freiburg, July 2003) ... comuni italiani c
criteri ambientali in oltre il 50% dei bandi.

Studi subnazionali (31% Focus Lab: *enti locali che inseriscono criteri ambie*
basato su un monitoraggio rivolto a Comuni, Comunità Mont
Sanitaria Locale per un totale di 95 enti distribuiti in 4 province
Urbino, tra gennaio 2003 e aprile 2004 con un monitoraggio a

4.1.2 DATI PROVENIENTI DALLE ESPERIENZE DI GPP REALIZZATE D

Un altro elemento conoscitivo sulla diffusione del GPP in Itali
network nazionali sul GPP e al GdL GPP del Coordinamento A

4.1.3 DATI CONSIP S.P.A.

I dati sugli acquisti di prodotti con criteri ambientali da parte de
Convenzioni CONSIP S.p.A. relative a prodotti e servizi per i c
(es. carta).

4.2 Obiettivo nazionale

Obiettivo nazionale è portare, entro il 2009, il livello degli acqu
più elevati livelli europei. Attualmente, l'Italia è posizionata all'
alla rilevazione condotta dallo Studio Take Five su diversi para
bandi con criteri di preferibilità ambientale). Il raggiungimento
migliorare il proprio posizionamento nei confronti dei Paesi con
di GPP.

La valutazione dei risultati raggiunti dall'implementazione d
dell'indicatore in corso di predisposizione da parte della Com
verosimilmente a calcolare il "valore dei bandi sostenibili rispet

Sarà comunque necessario garantire che:

a) I criteri ambientali minimi, quando disponibili, siano integr
possibile e tenuto conto del piano di attività di CONSIP.

b) almeno il 30% delle Regioni, delle Province, delle Città m
abitanti adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambie

---

12 "Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview", Oc

c) gli enti gestori dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Pro
dell'Ambiente, recepiscano i criteri ambientali minimi nelle proprie

Si prevede la definizione di un indicatore relativo alla percentuale
preferibile sulla spesa totale per beni, servizi e lavori acquistati
secondo momento, in relazione alla maggiore disponibilità di dati.

Inoltre per ciascuna categoria individuata si definiranno, dove pos
spesa sostenuta per acquisti conformi ai criteri ambientali minimi
omogenea. Tali obiettivi saranno indicati nei singoli allegati tecnic

Sarà, inoltre, promossa l'integrazione di tali criteri, nell'ambito de
predisposte dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.L

Gli obiettivi nazionali avranno come traguardo temporale il 2009
possibilmente in via incrementale; qualora dai risultati del mo
scostamento consistente atto a prevedere il mancato raggiungime
le cause al fine o di tarare nuovamente l'obiettivo, o si intra
formative/comunicative) che ne agevolino il raggiungimento.

Viceversa potrebbero anche verificarsi scostamenti di segno oppo
che determinino incrementi più rilevanti del previsto del volume d
determineranno a loro volta la necessità di revisionare gli obiettivi.

4.3 I criteri ambientali minimi

Il Piano d'Azione Nazionale rinvia ad appositi decreti emanati dal
Territorio e del Mare l'individuazione di un set di criteri ambientali
che ricade nell'ambito delle categorie merceologiche individuate.

Potranno essere definiti criteri ambientali minimi trasversali a più
dell'utilizzo di specifiche sostanze tossiche o dannose per l'ambie
verranno definiti obiettivi quantitativi e temporali con riferimento
acquisto pubblico. Gli obiettivi settoriali consentiranno un calcolo
risparmiati", attraverso l'uso di o [illegible]
acquistata).

I criteri ambientali minimi sono le "indicazioni tecniche" del Piano
in considerazioni generali che in considerazioni specifiche di natu
possibile, etico-sociale collegate alle diverse fasi delle procedure
tecniche, criteri premianti della modalità di aggiudicazione all'off
condizioni di esecuzione dell'appalto) che, se recepite dalle "stazi
come "sostenibile" l'acquisto o l'affidamento.

I criteri ambientali si definiscono "minimi" essendo elementi "di
ambientalmente preferibili e la somma degli elementi tecnici atti a
del mercato dell'offerta.

La CONSIP provvederà a condividere con il Ministero dell'Ambien
definizione delle caratteristiche ambientali relative alle categorie
previste nell'ambito del Piano delle Attività annualmente definito.
mercato, costituiranno una base conoscitiva per la definizione de
Comitato di Gestione di cui al successivo par. 6.

La CONSIP S.P.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazion
recepire, ove tecnicamente possibile, i criteri ambientali minimi all
aderenti alle Convenzioni quadro (contrassegnate da logo specif
sostenibili" ed operando in conformità al PAN GPP.

I criteri ambientali da utilizzare nelle gare devono essere validi da
parte dell'ente aggiudicatore, realizzabili per le imprese offerenti.

Pertanto, laddove possibile, i criteri faranno riferimento alle norme tecniche delle etichette ecologiche ufficiali di vario tipo ed alle altre fonti informative esistenti, così come suggerisce la Commissione Europea, e saranno calibrati in modo che sia garantito il rispetto dei principi della non distorsione della concorrenza e della *par condicio*.

Le caratteristiche ambientali che verranno individuate in correlazione all'attribuzione di punti tecnici premianti fra le modalità di aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, potranno consistere nella prescrizione di attribuire punti tecnici premianti in favore di determinate performance che potrebbero ancora non trovare riscontro nel mercato. Questa categoria di indicazioni avrebbe una funzione assai importante, cioè quella di dare dei riferimenti al mercato nazionale dei trend derivanti da prescrizioni tecnico/normative più che altro di derivazione comunitaria, che diverranno cogenti nel futuro e che di fatto renderanno non ammissibili nei confini comunitari i prodotti difformi ad essi (si pensi alle "misure" che scaturiranno ai sensi della Direttiva relativa all'"*Istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"*).

Questa classe di "criteri" risponderà all'obiettivo di stimolare i settori interessati all'innovazione ambientale ed anticipare i trend della domanda pubblica comunitaria, sempre più orientata a selezionare in base alla qualità ambientale dei prodotti/servizi/lavori.

Il set di criteri ambientali che verrà individuato nel Piano d'Azione, inoltre, darà un quadro di riferimento non solo al mercato, ma anche alle stazioni appaltanti che nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d'oneri, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono obbligate "*Ogniqualvolta sia possibile*, a definirle *in modo da tenere conto* dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, *della tutela ambientale*".

Inoltre, un ulteriore elemento di cui si dovrà tener presente nella predisposizione dei documenti di gara, sempre al fine di stimolare la proposta da parte delle imprese di soluzioni innovative, è relativo alla richiesta di funzionalità e risultati operativi piuttosto che di soluzioni predefinite. La richiesta di requisiti basati su un output o risultato, anziché di requisiti basati su di una soluzione specifica, costituisce infatti una sfida per le imprese nel generare idee e innovazione (di processo, di prodotto, di consegna, di integrazione, ecc.). In tal modo, si individua la necessità a cui far fronte e si invitano le imprese a proporre diverse soluzioni. Pur lasciando libere le imprese di offrire proposte innovative, la stazione appaltante dovrà comunque specificare, dove opportuno, il rispetto di criteri prestabiliti (inclusi quelli di tutela ambientale, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 18/2004 e dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).[13]
I criteri individuati dal Piano d'Azione non pregiudicheranno la possibilità di introdurre criteri più avanzati da parte degli enti già operativi sul GPP o in grado di accedere ad un'offerta ambientale più ampia. Per facilitare l'implementazione di ulteriori criteri o di performance ambientali più avanzate, verranno elaborate indicazioni specifiche per ciascun settore d'intervento.

Il Piano d'Azione, in linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea, dovrà essere sottoposto a revisione triennale.

4.4 La procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi

Il Ministero dell'Ambiente coordina il Comitato di Gestione del PAN GPP (di cui al successivo par. 6) che seleziona i criteri ambientali minimi e li presenta per un confronto allargato al Tavolo di lavoro Permanente PAN GPP.

4.4.1 Scopo della procedura

La procedura individua le attività necessarie per definire i criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici appartenenti alle categorie definite dal presente documento.

I criteri ambientali minimi, quando disponibili, saranno integrati nelle gare CONSIP, ove tecnicamente possibile. Sarà, inoltre, promossa l'integrazione di tali criteri, nell'ambito delle procedure d'acquisto ed affidamento predisposte dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006.

13 Libro Verde "Procurement for innovation", Gruppo di esperti DG Industria, EC, 2006.

4.4.2 Campo di applicazione

La procedura viene applicata dal Comitato di Gestione istituito
nell'ambito di tale Comitato, l'attività tecnica sarà garantita dai
competenza nel tema GPP.

L'istituzione di un Comitato di Gestione non comporta nuovi e ma
per il 2007 sia per gli anni futuri.

Il Comitato di Gestione potrà apportare delle ulteriori specifiche
procedura, sempre nel rispetto delle fasi di attività ivi descritte e
d'azione.

4.4.3 Descrizione della procedura

Il Piano d'azione prevede l'elaborazione di "criteri ambientali mi
contenuto al par. 3.6 del Piano d'azione e delle categorie individ
296/2006 che costituiscono i requisiti che, se introdotti nelle pro
pubbliche, consentiranno di classificare i relativi contratti come "so

Il Comitato di Gestione, definisce un programma annuale di lavor
servizi / lavori, da affrontare in base ad una programmazione bas
riguardato ed in relazione al consolidamento delle fonti normative

Per ciascuna categoria da affrontare secondo la programmazion
dell'APAT ed, eventualmente, della Consip S.p.A. effettua un'anal
degli obiettivi strategici identificati dal PAN, una prima griglia di c
confronti o approfondimenti. Le attività dell'APAT e della Consip
ma sono remunerate in base alle risorse ordinarie esistenti.

I criteri ambientali così identificati saranno portati al confronto n
contestualmente si avvieranno le analisi di mercato al fine di verif
distribuzione sul mercato di prodotti, servizi e lavori rispondenti ai

Nel caso in cui, alla luce delle valutazioni tecnico-scientifiche de
provvedere ad approfondimenti tecnici, il MATTM promuoverà e a
tecnici con esperti qualificati e con il contributo delle categorie pro

La CONSIP provvederà a condividere con il Ministero dell'Ambien
definizione delle caratteristiche ambientali relative alle categorie
previste nell'ambito del Piano delle Attività annualmente definito.

Le analisi di mercato inerenti le altre categorie e gli approfondime
Consip, saranno svolte dal MATTM con il supporto dell'APAT.

La proposta dei criteri ambientali minimi, selezionati dal Comitato
permetterà di procedere alla successiva definizione dei criteri.

In base ai risultati delle analisi di mercato e degli ulteriori approfon
proposta di "criteri ambientali minimi" che, come previsto ai punt
prescrizioni metodologiche e operative per le stazioni appaltanti,
da obiettivi da raggiungere per ciascuna categoria di prodotti, serv
al confronto con il Tavolo di lavoro Permanente.

Al termine del confronto, dette "Proposte" saranno adottate dal Co
in forma di allegato tecnico da adottare con apposito decreto del
territorio e del mare.

5 Prescrizioni metodologiche per gli enti

5.1 Indicazioni generali per tutti gli enti pubblici

Tutti gli enti pubblici sono invitati ad adottare pratiche di GPP,
prodotti, servizi e lavori meno dannosi per l'ambiente e per la s

Al fine di far in modo che il GPP venga assunto come una st
graduale e costante, tutte le pubbliche amministrazioni di cui
principalmente:

- le Amministrazioni centrali dello Stato (Presidenza del Con
- gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropo
- gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubb
  - le Agenzie delle amministrazioni centrali dello Stato e del
  - gli Enti parco Nazionali e Regionali;
  - le università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici di ogni
  - le ASL, le USL;
  - le centrali di committenza (CONSIP S.P.A., IntercentER ...
  - i concessionari di pubblici servizi o lavori;
  - gli enti, le società e le imprese che forniscono servizi di t
    autobus e servizi di erogazione e gestione dell'energia ele

sono invitate a procedere come di seguito descritto:

A) Analisi preliminare
Ciascuna PA è invitata ad effettuare un'analisi preliminare vo
fabbisogni tenendo in considerazione quanto riportato nel ca
riferimento per il GPP" del presente documento (per esem
dematerializzate, quali esigenze possano essere più effica
ambientale, quali procedure e quali soluzioni possono essere p
risorse naturali ed economiche).

B) Obiettivi
Ciascun ente è invitato a mettere in atto le azioni necessarie
presente PAN. In particolare dovrà articolare un piano che do
obiettivi specifici.

C) Funzioni competenti

All'interno della struttura dell'Ente si potrà:

- individuare le funzioni coinvolte nel processo d'acquisto, c
- individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi sta
- garantire gli adeguati livelli di conoscenza e formazione
  raggiungimento degli obiettivi di acquisto ambientalmente p

D) Monitoraggio

Ciascun ente è invitato a monitorare il raggiungimento degli o
azioni migliorative necessarie al raggiungimento degli stessi.

Le Amministrazioni centrali saranno invitate a comunicare i co
centrali e periferiche.

Prescrizioni particolari per le Regioni e gli enti locali

Le Regioni sono invitate a includere il GPP nella normativa region

- la possibilità di veicolare incentivi economici previsti a legislaz
- l'introduzione di criteri ambientali nel processo di razionalizzaz lavori nella propria amministrazione nell'ambito del "Sistema a Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) tra Consip e
- l'orientamento del processo d'acquisto di beni, servizi e lav sostenibilità ambientale.

Le Province e i Comuni sono altresì invitati a conformarsi ai cont efficienza energetica nell'edilizia scolastica nonché integrando ne ambientali minimi individuati a seguito dell'adozione del presente p

Particolare raccomandazione è rivolta agli enti locali registrati EM 14001 e/o che hanno intrapreso un percorso di Agenda 21, al fin propri programmi agli obiettivi posti dal presente piano d'azione.

6 Gestione del PAN GPP

Affinché siano garantite l'operatività e il confronto più ampio pos l'istituzione di un Comitato di Gestione con funzioni di coordinam Permanente con la partecipazione dei soggetti interessati.

Il Comitato di Gestione, nominato con apposito decreto, è comp dell'Ambiente, che ne è il coordinatore, dei Ministeri dello Svilupp delle Regioni, con il supporto di strutture tecniche di riferimento c sistema delle agenzie ambientali ARPA.

I compiti del Comitato di Gestione sono i seguenti:

- programmazione delle attività di definizione dei criteri ambient
- formulazione di proposte per ottimizzare le azioni individu raggiungimento degli obiettivi ivi previsti (comunicazione, divu
- individuazione di soluzioni nel caso si presentino criticità in se
- formulazione di proposte per la realizzazione del monitoraggi nazionali alla luce dei risultati del monitoraggio;
- individuazione di incentivi esistenti e proposta di nuovi;
- formulazione di proposte di integrazione del PAN;
- promozione di attività di divulgazione e formazione sul PAN;
- formulazione di proposte di studio e approfondimento: LCA, u ecc.

Per quanto riguarda i componenti del Comitato di Gestione PAN esemplificativo, le funzioni che questi dovrebbero ricoprire in base

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, come interlocutore politico con il quale vagliate opportunità per introdurre incentivi fiscali o veicolar legislazione vigente nell'ambito di provvedimenti normativi o tecnico, in qualità di responsabile del Programma di Raziona l'acquisto di beni e servizi, per l'attuazione del PAN attraverso
- Ministero dello Sviluppo Economico, per le potenzialità di un coinvolgimento sin come, per esempio, elaborazione di una strategia italiana ch politica integrata di prodotto (LCA e DAP), piuttosto che per e ecc;
- Le Regioni, in quanto sono tra i primi soggetti che hanno dato segu GPP e possono pertanto capitalizzare l'esperienza;

-

- APAT e sistema delle agenzie ambientali (ARPA): per attività di supporto tecnico nel criteri ambientali minimi, per gli approfondimenti metodol ambientali che scaturiranno dai dati del monitoraggio, attra
- Consip S.p.A.: come centrale degli acquisti nazionale sarà il sog tecnicamente possibile, i criteri ambientali minimi GPP e stesso. Consip S.p.A. inoltre potrà svolgere attività di d partecipando a convegni o seminari ma anche impegnand ambientale nel mercato elettronico e a promuoverne la v utenti. A Consip S.p.A. sarà chiesto inoltre di farsi promot l'innovazione e la R&S, al fine di verificare la fattibilità di p potranno essere la base su cui impostare il miglioramen all'interno delle successive revisioni;
- ENEA: per attività di supporto tecnico in particolare relativame o informativi utili anche in ambito GPP quali LCA, Dic individuazione di indicatori.

Il Comitato di Gestione riferisce al Comitato Ministeriale di cui stato di avanzamento del PAN e degli obiettivi ivi previsti.

Nell'ambito del Comitato di Gestione verranno definiti i criteri a al precedente punto 4.4.

Il "Tavolo di lavoro Permanente" rappresenta un organismo nell'ambito del quale vengono presentati e condivisi i contenu aspetti gestionali relativi alle iniziative di comunicazione, form Esso si riunisce periodicamente su convocazione e ordine de della Tutela del Territorio e del Mare. Accanto a funzioni co promozione, per il tramite dei propri componenti, di azioni di s programmate nell'ambito dell'organizzazione istituzionale di ap

Esso sarà costituito da rappresentanti delle seguenti organizza

- di produttori, artigiani, commercianti,

- sindacati dei lavoratori;

- rappresentanti degli EELL e territoriali e del coordinamento A lavoro GPPNET;

- Associazioni Ambientaliste;

- Associazioni dei Consumatori.

Altri interlocutori competenti, quali altri Ministeri, le associazion saranno altresì coinvolti nell'ambito della procedura per la de ciascuna delle categorie affrontate.

In particolare per quanto riguarda i soggetti indicati partecipan se ne rappresentano, a titolo esemplificativo, le funzioni che q istituzionali:

- Rappresentanza del mondo dell'impresa quali Confindust criteri ambientali minimi, cui saranno affiancate le Assoc interessate;
- Rappresentanza dei consorzi obbligatori da coinvolgere conoscenza delle filiere del riciclo di alcuni materiali;
- Rappresentanza degli enti locali quali Anci, UPI, Confer autonome che saranno attive nell'attività di promozione e Regioni e delle Province Autonome avrà anche la funzio Province Autonome iniziative nel campo della formazione incentivi previsti a legislazione vigente che possano favo nuovi;

- Rappresentanza degli Enti locali attraverso il GdL GPP del Co
l'altro, fornire un supporto per approfondire ed integrare le l
ambientali delle categorie dei settori prioritari, da allegare a
conterranno anche una rassegna degli eventuali incentivi prev
- Rappresentanza del sistema dei servizi pubblici locali facenti c

Giova evidenziare che sia per l'istituzione sia per il funzionamento
Lavoro Permanente non derivano nuovi e maggiori oneri per la fin

7 Le azioni di supporto al Piano

7.1 Azioni di comunicazione

La diffusione del GPP presso gli enti pubblici dipenderà molto d
formazione che verranno utilizzati da parte del Ministero, in colla
gestione del PAN GPP.

Al riguardo:

- saranno in particolare attivi nell'ambito della comunicazione n
S.p.A., GdI Acquisti Verdi del Coordinamento A21;
- sarà previsto il coinvolgimento delle Regioni e, quando sa
Committenza regionali, nell'attività di divulgazione, diffusione
territoriali regionali; le Regioni potranno avvalersi del sistema c

Il Comitato di Gestione concorderà le azioni di Comunicazione an
di:

1. Un portale internet di informazione e divulgazione relativament
minimi, i bandi e capitolati contenenti buone pratiche, document
2. Uno o più eventi annuali nazionali per fare il punto sulla situazi
3. Eventi di comunicazione a livello regionale per dare impulso al
Piano;
4. Workshop di approfondimento tematico inerenti i Settori priorita
individuazione dei "criteri ambientali minimi";
5. Una newsletter realizzata in collaborazione con Consip, da invi
6. Iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei fornitori "sostenibil
7. Iniziative per lo scambio delle migliori pratiche tra gli enti intere
8. Azioni mirate per gli enti locali di piccola dimensione.

Le risorse finanziarie per gestire le attività di comunicazione sono

7.2 Azioni di formazione

Per quanto riguarda la formazione, il Ministero si attiverà con i so
tesoro delle iniziative già avviate da enti locali o da altre organizza
esempio la "Scuola di GPP" promossa dalla Provincia di Cremona
e le altre iniziative di formazione intraprese nell'ambito del gdl Acq

La formazione dovrà prevedere diversi livelli di approfondimento
diretta: oltre a tener conto della dimensione degli Enti Pubblici,
attuazione del GPP realizzato dai soggetti fruitori del corso e de
acquisto ambientalmente sostenibili.

L'attività di formazione sarà svolta nei limiti delle risorse esistenti
per le finanze dello Stato.

7.3 Il monitoraggio

L'attività di monitoraggio sarà svolta annualmente, sulla base
rappresentativo di enti pubblici (Amministrazioni centrali, Regio

Sarà considerata l'opportunità di individuare e seguire un camp
problematiche connesse all'attuazione del GPP e all'efficacia
Gestione.

7.3.1 Obiettivo del monitoraggio

Il monitoraggio dovrà essere funzionale a verificare il grado d
individuati dal PAN e dei singoli obiettivi per le categorie di inte
indicatori in corso di individuazione da parte della Commissione

Tali dati saranno utili alla valorizzazione dell'immagine delle
promozione di pratiche di GPP presso quanti ancora non si sia
azioni correttive volte al raggiungimento degli obiettivi individua
Inoltre, i risultati delle indagini annuali saranno comunicati anch
questo modo incentivati ad adeguare i loro modelli di produzion
Alle PA, che si attivano nell'implementazione del PAN, sarà rich
iniziative d'acquisto, al fine della valutazione degli indicatori inc
attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà invi
sostenibili effettuati dalle PA attraverso l'utilizzo degli strument
Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e
Tale attività avrà la funzione di verificare il grado di penetrazio
ambientali realizzati, anche al fine di consentire l'individuazione
ottenuti, che saranno calcolati sulla base di indicatori specifici
emessa in relazione alla spesa: CO_2/Euro spesi)

7.3.2 Modalità di svolgimento del Monitoragg

Il monitoraggio potrà essere svolto inviando un questionario, in
di enti. Le modalità specifiche di rilevamento ed elaborazione d
entro sei mesi dall'approvazione del presente PAN.
Ai fini dell'attuazione del principio di dematerializzazione, il Pia
oltre al grado di penetrazione del GPP in Italia, anche l'andame
Si verificherà se sarà possibile e più efficiente svolgere questa
pubblici di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, che ha la fun
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio
aggiudicazioni, affidamenti).
Inoltre il monitoraggio sulla situazione italiana terrà conto dell'
Commissione Europea, adeguando, se è il caso, metodologie
confrontabili con i dati europei.
La copertura finanziaria per le attività di monitoraggio è pari a €

8 COPERTURA FINANZIARIA DEL Piano

8.1 COPERTURA FINANZIARIA DELLE ATTIVITA

Le risorse finanziarie per far fronte alle attività previste nel Pian
settore della Pubblica Amministrazione sono pari a 50.000 euro
previsto dall'art. 1 comma 1126 della Legge 27 dicembre 2006

I costi delle attività eccedenti il suddetto importo saranno soste
Piano, ivi compresi APAT e Consip, nell'ambito delle risorse u
legislazione vigente, senza ulteriore aggravio per la finanza pub

08A02995

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2008.

Misure in ordine alla pubblicazione in Internet di dati relativi alle dichiarazioni dei redditi.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell'Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente «i termini e le modalità» per la loro formazione (art. 69, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, legge 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

Visto il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell'Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it «ai fini della consultazione» «in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti» (Provv. direttore dell'Agenzia 5 marzo 2008, prot. 197587/2007);

Visto il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla normativa di settore, ha invitato in via d'urgenza l'Agenzia a sospenderla;

Rilevato che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l'Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell'Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008, n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;

Rilevato dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell'istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente dell'Agenzia, contrariamente a quanto da questa sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, in quanto:

1) il provvedimento del direttore dell'Agenzia poteva stabilire solo «i termini e le modalità» per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell'ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione — senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia — da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

2) il Codice dell'amministrazione digitale, invocato dall'Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (articoli 2, comma 5 e 50 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l'attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell'Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l'anno 2005. L'Agenzia non ha previsto «filtri» nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di

estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall'Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

Considerato che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;

Considerato pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va inibita all'Agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un'idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante (articoli 143, comma 1, lettera *c)* e 154, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del Codice);

Considerato che con contestuale altro provvedimento va contestata all'Agenzia la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (articoli 13 e 161 del Codice);

Considerato che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione — in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici — configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (articoli 11, commi 1, lettera *a)* e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

Considerato che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell'Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalità giornalistiche;

Considerato che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all'evoluzione tecnologica, si porrà l'esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il Garante:

1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *c)* e 154, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del Codice, inibisce all'Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;

b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;

2) manda all'Ufficio di contestare all'Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;

3) dispone che l'Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.

Roma, 6 maggio 2008

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

08A03140

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Portoferraio - Ufficio provinciale di Livorno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli artt. 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Portoferraio

1. A decorrere dal 28 maggio 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Portoferraio (Ufficio provinciale di Livorno), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02845

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Lecco e Terni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Lecco e Terni

1. A decorrere dal 21 maggio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Lecco e Terni, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02847

DECRETO 16 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di alcuni uffici di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 14195 dell'8 aprile 2008 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliari delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2, nel giorno 8 aprile 2008 dalle ore 9,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Napoli, circoscrizioni di Napoli 1 e 2, è da attribuirsi a motivi tecnici di carattere nazionale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 813 del 16 aprile 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2 dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Napoli, nel giorno 8 aprile 2008 dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 aprile 2008

Il direttore regionale: LIBUTTI

08A02999

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Cuneo, Mondovì e Saluzzo - Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 10 aprile 2008, prot. n. 6086/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Cuneo, Mondovì e Saluzzo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto tecnico dovuto alla migrazione a sistema web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 421/08 dell'11 aprile 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 8 aprile 2008, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare di Cuneo, Mondovì e Saluzzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A02857

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Biella in data 8 aprile 2008, prot. n. 2283/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto tecnico dovuto alla migrazione a sistema web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 420/08 dell'11 aprile 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 8 aprile 2008, regione Piemonte - Ufficio provinciale di Biella - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A02858

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II.) nel giorno 8 aprile 2008 dalle ore 9 alle ore 12,30 per problemi connessi alle linee informatiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 17 aprile 2008, prot. n. 51/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 8 aprile 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 18 aprile 2008

Il direttore regionale: TRAPANI

08A02856

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e della sezione staccata di Lucera - Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Foggia prot. n. 8351 del 10 aprile 2008 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Foggia e della sezione staccata di Lucera in data 8 aprile 2008 dalle ore 9 alle ore 15,30;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Taranto prot. n. 5939 del 10 aprile 2008 con la quale il Direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che, a causa di un malfunzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, in data 8 aprile 2008 si è verificata una interruzione del servizio dalle ore 9,15 con successiva riattivazione degli stessi alle ore 15,32 della stessa giornata;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 3076 del 10 aprile 2008 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato il malfunzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, in data 8 aprile 2008 dalle ore 9 alle ore 16 circa;

Accertato che il mancato funzionamento dei succitati uffici è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 21 aprile 2008 con nota prot. n. 450/08 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare e della sezione staccata di Lucera in data 8 aprile dalle ore 9 alle ore 15,30.

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Taranto - Servizi di pubblicità immobiliare in data 8 aprile 2008 dalle ore 9,15 con successiva riattivazione degli stessi alle ore 15,32 della stessa giornata;

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brindisi - Servizi di pubblicità immobiliare in data 8 aprile dalle ore 9 alle ore 16 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 aprile 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A03082

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Karvezide» (irbesartan + idroclorotiazide). (Determinazione n. 845/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 143 del 30 marzo 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale KARVEZIDE (irbesartan + idroclorotiazide), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2007, serie generale n. 86;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Nella descrizione delle confezioni:
dove è scritto: 300 mcg;
leggasi: 300 mg.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02837

DETERMINAZIONE 17 aprile 2008.

Rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Sprycel (dasatinib). (Determinazione n. 844/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 151 del 16 maggio 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Sprycel (dasatinib), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2007, serie generale n. 120;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Nella descrizione delle confezioni:

dove è scritto:

confezione:

20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse

n. 037400013/E (in base 10) 13PCGF (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 1.972,46 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 3.225,37 euro;

leggasi:

confezione

20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;

n. 037400013/E (in base 10) 13PCGF (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 1.972,46 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 3.255,37 euro.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Affidamento all'ing. Andrea Carli dell'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 15 aprile 2008 si è provveduto ad affidare all'ing. Andrea Carli l'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, Immobiliare GM2, Residence Villa Pamphili, Acoi, Baia S. Anna, GAM, Profing, Manifattura Tessile Lombarda, Valmar, Miami, Fincometa, Adir, Arrigoni, Pantanella, Punto Moda Italia, Casilinella, Albergo Filippo II e Genghini Sud, e delle S.r.l. Baia d'Argento, Magnolia Park, C.I.A.P., Baia S. Venere, Immobiliare Pievesestina e Immobiliare Fabiano Calabro.

08A02863

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Venezia e Verona

Con decreto interdirettoriale n. 1364, datato 30 novembre 2007, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei seguenti immobili:

1. Ex Forte Carpenedo (aliquota), comune di Venezia, sezione di Mestre (VE), foglio 6, particella 15.

2. Ex Forte Tron (aliquota), comune di Venezia, sezione di Malcontenta (VE), foglio 1, particelle 225, 227, 707, 709, 7.

3. Ex Forte Parona (aliquota), comune di Verona, foglio 169, particelle A e 65.

Il passaggio tra i beni patrimoniali dello Stato dei suddetti immobili, facenti parte dell'elenco annesso a D.P.C.M. dell'11 agosto 1997, è stato disposto per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

08A03057

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keyxal»

Estratto determinazione n. 846 del 17 aprile 2008

Medicinale: KEYXAL.

Titolare A.I.C.: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG - Mondseestrasse 11 - 4866 Unterach - Austria.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038331017/M (in base 10) 14KSN9 (in base 32).

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038331029/M (in base 10) 14KSNP (in base 32).

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 150 mg;

A.I.C. n. 038331031/M (in base 10) 14KSNR (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: un flacone con polvere liofilizzata contiene:

principio attivo: 50, 100, 150 mg di oxaliplatino.

Flacone da 50 mg: ogni flacone contiene 50 mg di oxaliplatino per la ricostituzione in 10 ml di solvente.

Flacone da 100 mg: ogni flacone contiene 100 mg di oxaliplatino per la ricostituzione in 20 ml di solvente.

Flacone da 150 mg: ogni flacone contiene 150 mg di oxaliplatino per la ricostituzione in 30 ml di solvente.

eccipienti: Lattosio monoidrato.

Produzione, rilascio lotti, controllo lotti: Oncotec Pharma Produktion GmbH, Streetzer Weg 15a, 6862, Rodleben/OT Tornau, Germania.

Rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Austria.

Indicazioni terapeutiche: Keyxal in associazione con 5 fluorouracile (5-FU) e acido folinico (AF) è indicato nel:

trattamento adiuvante del cancro del colon allo stadio III (C di Duke) dopo asportazione completa del tumore primario;

trattamento del cancro colorettale metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038331017/M (in base 10) 14KSN9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 136,74;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 225,67.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038331029/M (in base 10) 14KSNP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 273,40;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 451,22.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 150 mg;

A.I.C. n. 038331031/M (in base 10) 14KSNR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 410,10;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 676,83.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP 1).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02853

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Actavis»

Estratto determinazione n. 847 del 17 aprile 2008

Medicinale: EPIRUBICINA ACTAVIS.

Titolare A.I.C.: Actavis Group ehf - Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjorour (Islanda).

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 5 ml; A.I.C. n. 038249013/M (in base 10) 14H8KP (in base 32).

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 10 ml; A.I.C. n. 038249025/M (in base 10) 14H8L1 (in base 32).

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 25 ml; A.I.C. n. 038249037/M (in base 10) 14H8LF (in base 32).

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 50 ml; A.I.C. n. 038249049/M (in base 10) 14H8LT (in base 32).

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 100 ml; A.I.C. n. 038249052/M (in base 10) 14H8LW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 2 mg/ml;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico per l'ggiustamento del pH.

Rilascio: Actavis Nordic AS Ornegardsvej 16 - 2820 Gentofte Denmark.

Controllo: EL Spool S.r.o. Dukklianska 46, 95222 01 Spisska Nova Ves, Slovak Republic.

Produzione e confezionamento: S.C. Sindan-Pharma srl 11 lon Mihalache Bivd 011171 Bucharest (Romania).

Indicazioni terapeutiche: l'epirubicina viene usata nel trattamento di una gamma di condizioni neoplastiche tra cui:

carcinoma mammario;

cancro delle ovaie in stato avanzato;

carcinoma gastrico;

carcinoma del polmone a piccole cellule.

Somministrata per via endovescicale, l'epirubicina si è dimostrata efficace nel trattamento del:

carcinoma della vescica a cellule papillari transizionali del carcinoma della vescica in situ nella profilassi delle recidive del carcinoma superficiale della vescica in seguito a resezione transuretrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 5 ml; A.I.C. n. 038249013/M (in base 10) 14H8KP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 13,20 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 21,78 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 25 ml; A.I.C. n. 038249037/M (in base 10) 14H8LF (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 54,50 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 89,95 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 50 ml; A.I.C. n. 038249049/M (in base 10) 14H8LT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 111,10 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 183,36 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 100 ml; A.I.C. n. 038249052/M (in base 10) 14H8LW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 222,20 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 366,72 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02854

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gaviscon Advance»

Estratto determinazione n. 848 del 17 aprile 2008

Medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS (Regno Unito).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 4 bustine da 10 ml;
A.I.C. n. 034248411/M (in base 10) 10P5QV (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 1 bustina da 5 ml;
A.I.C. n. 034248423/M (in base 10) 10P5R7 (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 2 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248435/M (in base 10) 10P5RM (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 10 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248447/M (in base 10) 10P5RZ (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 20 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248450/M (in base 10) 10P5S2 (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 24 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248462/M (in base 10) 10P5SG (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 48 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248474/M (in base 10) 10P5SU (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 12 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248486/M (in base 10) 10P5T6 (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 12 bustine da 10 ml;
A.I.C. n. 034248498/M (in base 10) 10P5TL (in base 32).

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 4 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248500/M (in base 10) 10P5TN (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni bustina da 5 ml, 10 ml di sospensione orale aroma menta contiene:

principio attivo:

bustina da 5 ml: sodio alginato 500 mg, potassio bicarbonato 100 mg;

bustina da 10 ml: sodio alginato 1000 mg, potassio bicarbonato 200 mg;

eccipienti: calcio carbonato, carbomero 974P, metile paraidrossibenzoato E218, propile paraidrossibenzoato E216, saccarina sodica, aroma di menta, sodio idrossido per l'aggiustamento del pH, acqua depurata.

Produzione, confezionamento e controllo: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull HU8 7DS (Regno Unito).

Confezionamento secondario: anche presso Hans Russmann GmbH, Rodenkirchener Strasse 152, Colonia (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi di reflusso gastro-esofageo, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco (pirosi) e indigestione (dovuta a reflusso), ad esempio, dopo i pasti, o nel corso della gravidanza, o in pazienti con sintomi legati a esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 4 bustine da 10 ml;
A.I.C. n. 034248411/M (in base 10) 10P5QV (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 1 bustina da 5 ml;
A.I.C. n. 034248423/M (in base 10) 10P5R7 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 2 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248435/M (in base 10) 10P5RM (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 10 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248447/M (in base 10) 10P5RZ (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 20 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248450/M (in base 10) 10P5S2 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 24 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248462/M (in base 10) 10P5SG (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 48 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248474/M (in base 10) 10P5SU (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sopensione orale aroma menta in bustine, 12 bustine da 5 ml;
A.I.C. n. 034248486/M (in base 10) 10P5T6 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:
sospensione orale aroma menta in bustine, 12 bustine da 10 ml;
A.I.C. n. 034248498/M (in base 10) 10P5TL (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

sospensione orale aroma menta in bustine, 4 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248500/M (in base 10) 10P5TN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gaviscon Advance è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02855

Parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche dei medicinali «Pegintron» e «Rebetol»

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'11-12 marzo 2008 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata:

Pegintron - nuova indicazione terapeutica:

pazienti in cui un precedente trattamento di combinazione con interferone alfa (pegilato o nonpegilato) e ribavirina o la monoterapia con interferone alfa hanno fallito;

Rebetol - nuova indicazione terapeutica:

in associazione con peginterferone alfa-2b, per il trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C in cui un precedente trattamento di combinazione con interferone alfa (pegilato o non pegilato) e ribavirina o la monoterapia con interferone alfa hanno fallito.

08A02839

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Adozione del Progetto di Piano «Variante Stabilità dei Versanti» al Piano di bacino del fiume Serchio e relative misure di salvaguardia.

Si comunica che con delibera n. 161 del 18 marzo 2008 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il Progetto di Piano «Variante Stabilità dei Versanti» al Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico P.A.I.

Il suddetto Progetto di Piano potrà essere consultato per quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana presso la sede della giunta regionale Toscana e presso le sedi delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione Toscana entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sui registri suddetti.

Gli elaborati cartografici delle aree soggette alle misure di salvaguardia sono depositati ai fini della consultazione anche presso la sede dell'Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio, via Vittorio Veneto 1, Lucca, oltre che presso le Amministrazioni comunali interessate, per il territorio di propria competenza.

Fino all'approvazione del Piano «Stabilità dei Versanti» che costituisce variante al vigente Piano di bacino, stralcio «Assetto Idrogeologico», o in mancanza, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data di adozione della suddetta deliberazione, negli ambiti territoriali definiti dalle tavole della variante, sono adottate quali misure di salvaguardia le disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 delle Norme del vigente Piano di bacino, stralcio «Assetto Idrogeologico» P.A.I., secondo quanto di seguito specificato.

Ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia:

carta della franosità del Basso Serchio (Tavole dal n. 14 al n. 25);

carta della franosità della Val di Lima (Tavole dal n. 26 al n. 35);

carta della franosità dell'Appennino Lucchese (Tavole corrispondenti alle sezioni della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) nn. 234120, 235090, 235130, 235140, 250020, 250030, 250060, 250070, 250110);

carta della franosità delle Apuane Orientali (Tavole C.T.R. numeri 249030, 249070, 249080, 249110, 249120, 249150, 249160, 250130, 261010, 261020, 260110, 260120, 260150, 260160, 272040).

Il Progetto di Piano «Variante Stabilità dei Versanti» al Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico P.A.I. e le relative misure di salvaguardia risultano altresì consultabili e scaricabili dal sito web dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it

08A03089

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-107) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 0 8 *

€ 1,00